

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CODICE FISCALE 93077620388

Il giorno quattordici del mese di ottobre anno 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI FERRARA - ODV con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) Via G. Falcone, 42 per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Lettura ed eventuali modifiche al regolamento elettorale
- 2) Nomina della commissione elettorale
- 3) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e secondo quanto richiesto dall'UFFICIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE in fase di transmigrazione al RUNTS Sezione Organizzazione di Volontariato
- 4) Varie ed eventuali

Constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, alle ore 21:00 il Presidente dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il Sig. Stefano Peverin.

Punto 1

Il Presidente Nicolò Cristofori presenta all'assemblea il regolamento elettorale sottolineando le novità introdotte rispetto al precedente regolamento. Per la candidatura bisognerà inviare una lettera di presentazione. Le candidature verranno raccolte (presso la mail creata appositamente per l'evento) dalla commissione elettorale, per poi farle averle al direttivo. Verrà deciso dalla commissione elettorale al Primo verbale la durata dell'Apertura. Non sono pervenute domande o dubbi dall'assemblea. Il Presidente propone la data del 26 novembre presso Via marconi 35, Ferrara. Alle ore 21:05 L'Assemblea approva all'unanimità il Regolamento.

Punto 2

Il Presidente spiega i requisiti e gli obblighi che la Commissione Elettorale. Il Presidente chiede se fra l'assemblea ci sono "volontari" che si propongono di partecipare alla Commissione Elettorale. Le Persone che si sono proposte sono Signora Monica Processi, Signora Maura Prati, Signora Lisa Nanni. Assemblea e Presidente e assemblea accolgono le candidature. Alle ore 21:15 Il Presidente mette ai voti i nominativi e L'Assemblea approva all'unanimità le candidature per la Commissione Elettorale

Punto 3

Relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 40 soci aventi diritto al voto (in aggiunta sono pervenute all'associazione 21 deleghe per i soci assenti) e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale così come richiesto dall'Ufficio Regionale Emilia Romagna del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di transmigrazione al RUNTS Sezione A Organizzazioni di Volontariato; tale

modifica è necessaria affinché l'associazione possa essere iscritta al RUNTS e mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni dell'Ufficio regionale RUNTS della Regione Emilia Romagna.

Dopo un breve dibattito, alle ore 21:36, lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Lo statuto approvato viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'associazione continua a mantenere l'iscrizione all'albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato al numero **3241** con atto di iscrizione **Provinciale n. 71002 del 19/08/2010**; pertanto il deposito del verbale con le norme statutarie è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Punto 4

4a) Modifica Sede Legale. Il Presidente spiega all' Assemblée l'importanza per motivi logistici di dover cambiare la sede legale da Via G. Falcone 42 – 44124 Ferrara a Via Marconi 35 – 44124 Ferrara, L'assemblea comprende le motivazioni. Il Presidente mette ai voti, l'assemblea, alle ore 21:41, approva all'unanimità.

4b) Signor. Stefano Peverin (segretario dell'attuale Direttivo) espone all'assemblea i risultati e statistiche ottenute dal servizio "Trasporto Sociale".

4c) Il Presidente fa un resoconto dei progetti portati avanti nel triennio tra cui il "Nucleo SAPR". Il Presidente Stimola l'assemblea ad proporre nuove idee e progetti per il futuro dell'Associazione

Alle ore 22,45 non essendovi altro da deliberare l' Assemblée chiude i propri lavori.

Il presente verbale è composto da 19 pagine (comprehensive di Statuto e Regolamento Elettorale).

Letto, approvato e sottoscritto Ferrara (FE) 14/10/2022

Il Presidente



Il Segretario



ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FERRARA

Altresì denominata
A.V.P.C. – FE - ODV



STATUTO

ELENCO ARTICOLI

- ✓ Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
- ✓ Art. 2 - Scopi e attività
- ✓ Art. 3 - Membri dell'Associazione
- ✓ Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
- ✓ Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
- ✓ Art. 6 - Organi dell'Associazione
- ✓ Art. 7 - L'Assemblea
- ✓ Art. 8 - L'Organo di Amministrazione
- ✓ Art. 9 - Il Presidente
- ✓ Art. 10 - Organo di Controllo
- ✓ Art. 11 - Patrimonio
- ✓ Art. 12 - Risorse economiche
- ✓ Art. 13 - Volontari
- ✓ Art. 14 - Clausola compromissoria
- ✓ Art. 15 - Assicurazione dei volontari (facoltativa in caso di adeguamento)
- ✓ Art. 16 - Scioglimento
- ✓ Art. 17 - Rinvio
- ✓ Art. 18 - Esenzione imposta di bollo e registro

Art. 1**Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI FERRARA-ODV denominabile A.V.P.C.- FE

- ODV con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2**Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- Svolgere attività di Protezione Civile;
- Svolgere attività promosse da istituzioni con finalità di Protezione civile;
- Formare e addestrare i volontari ad affrontare diversi scenari d'intervento;
- Collabora nella stesura di piani anche operativi atti a raggiungere il fine per il quale l'Associazione è costituita;
- Svolgere attività di autofinanziamento da reinvestire nella sicurezza e nella formazione dei volontari;
- Svolgere attività di promozione sociale;
- Stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- Collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi;
- Svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al precedente capoverso sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo

e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore .

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 3

Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al presente statuto.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone nei limiti dei regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 117/2017. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i membri dell'Associazione nell'assolvimento del presente statuto svolgono le loro attività in forma apolitica e apartitica.

Art. 4

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione (anche detto Consiglio Direttivo), è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'anno associativo corrisponde con l'anno solare.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta dall'Organo di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda stessa; l'aspirante associato non ammesso, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento in forma scritta e presentare le proprie motivazioni alla prima assemblea degli associati che sarà convocata e sarà cura dell'Organo di Amministrazione presentare tale ricorso all'Assemblea che delibera insindacabilmente. L'Organo di Amministrazione avrà il compito di comunicare in forma scritta la delibera dell'Assemblea al ricorrente.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito consegnato in forma scritta via raccomandata;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30 gg. (trenta giorni) dalla data di ricezione della comunicazione e, presentare le proprie motivazioni durante la prima assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile e lo trascrive sul libro degli associati.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5

Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia a proprie spese dopo aver presentato richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione dovrà fornire le copie richieste entro 30 giorni o dare la possibilità di visionarli presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione. Nel caso non siano disponibili uno o entrambi elementi dell'Organo di Amministrazione si potrà interpellare uno o più soci regolarmente iscritti.

I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi

associativi;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione denominato anche Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi di Amministrazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7

L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso versata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quarto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti con voto palese per alzata di mano.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti per alzata di mano salvo i casi specifici che verranno inseriti nel Regolamento Interno.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali. La nomina dell'Organo di Amministrazione viene effettuata con elezioni a scrutinio segreto;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio con voto palese per alzata di mano;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- si esprime sull'esclusione dei Soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto e/o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8

L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo 3 (tre) mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti; oppure l'Assemblea degli associati può deliberare sulla continuazione fino alla naturale scadenza dell'Organo anche in numero ridotto. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice -Presidente e un Segretario; gli eventuali restanti membri, svolgeranno funzioni di Consigliere e agli stessi, potranno essere assegnate specifiche deleghe da parte dell'Organo di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- redige il Regolamento Interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e -mail o tramite messaggio telematico, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice -presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti con voto palese per alzata di mano.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i membri.

I verbali di ogni assemblea dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'assemblea. Vengono conservati agli atti.

I componenti il Consiglio, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando in accordo a quanto previsto all'art. 26 comma 6 del Codice del Terzo Settore se la rappresentanza dell'Associazione è congiunta o disgiunta da tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice -Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente, ove ciò non sia attuabile si rimanda a quanto previsto nell'art. 8 del presente Statuto.

Possono essere eletti nella funzione di Presidente dell'Organo di Amministrazione tutti i Soci regolarmente iscritti all'A.V.P.C. FE; la carica di Presidente non può essere svolta per più di due mandati consecutivi anche se rieletto per 3 mandati come previsto dall'Art. 8 del presente Statuto.

Art. 10

Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro

Art. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, eccetera);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 13

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole Conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 gg, da un Organo di Conciliazione.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del Conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15

Assicurazione dei volontari (facoltativa in caso di adeguamento)

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria in accordo a quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Uni co Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

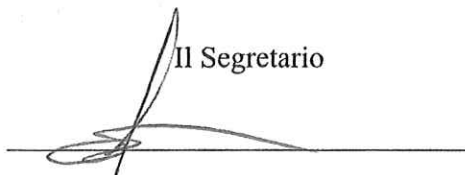
Art. 18

Esenzione imposta di bollo e registro

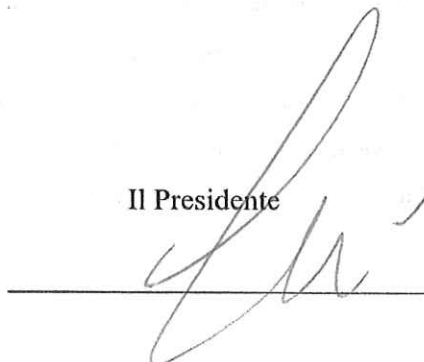
Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Ferrara, lì 14 ottobre 2022

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI

PROTEZIONE CIVILE

FERRARA

AVPC FERRARA ODV



**ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
PROTEZIONE
CIVILE
FERRARA**

Regolamento Elettorale

Edizione Ottobre 2022

ELENCO ARTICOLI

- ✓ **Art. 1 - Disposizioni Generali**
- ✓ **Art. 2 - I Candidati**
- ✓ **Art. 3 - Commissione Elettorale**
- ✓ **Art. 4 - Ricorsi**
- ✓ **Art. 5 - Espressione del voto**
- ✓ **Art. 6 - Chiusura delle votazioni**
- ✓ **Art. 7 - Scrutinio e proclamazione**
- ✓ **Art. 8 - Verbale delle Operazioni Elettorali**
- ✓ **Art. 9 - Insediamento**

Art. 1Disposizioni Generali

Il presente documento è considerato regolamento interno all'Associazione Volontari di Protezione Civile di Ferrara (detta in seguito AVPC-FE) ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione dell'Organo di Amministrazione (detto in seguito Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni elettore può ricevere una sola delega firmata da un elettore che non può essere presente, redatta su apposito modulo. Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere alcun compenso per la loro attività.

Art. 2I Candidati

La candidatura dovrà essere inviata corredata da una lettera di presentazione del candidato, consigliando la produzione di un elemento multimediale (video, audio) da mettere a disposizione dei soci, consegnata a mezzo alla casella della commissione elettorale (elezioni2022@avpcferrara.it), almeno due settimane prima della data di apertura delle urne per le votazioni. La commissione elettorale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo della ricezione della candidatura, che si adopererà a rilasciare ricevuta da consegnare al candidato.

L'elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali dell'attività una settimana prima delle votazioni. Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico

Art. 3Commissione Elettorale

Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale; non possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura.

La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un Presidente, due scrutatori uno dei quali con funzioni di Segretario. In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente.

La Commissione Elettorale avrà il compito di:

- predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l'elezione del Consiglio Direttivo (essere in regola con il pagamento della quota associativa);
- curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.

Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.

Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione. Le votazioni dovranno

svolgersi nell'arco di un'unica giornata mediante verbale della Commissione Elettorale nel quale indicherà luogo, giorno e fascia oraria delle elezioni e dello scrutinio.

Lo scrutinio dei voti dovrà avvenire su indicazione della Commissione Elettorale dopo la chiusura del seggio.

In caso di parità si procederà al ballottaggio che può aver luogo entro sette giorni dalla data delle votazioni.

La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto. Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea appositamente convocata.

Art. 4

Ricorsi

Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale entro 2 giorni dall'affissione degli elenchi.

Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

Art. 5

Espressione del voto

Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell'elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale ed esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto.

Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto, fino a un massimo di preferenze in funzione dell'Art. 8 dello Statuto.

L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede al ballottaggio che avrà luogo con le modalità previste dal presente regolamento

Art. 6

Chiusura delle votazioni

Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiara chiusa la votazione quando raggiunto quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7Scrutinio e proclamazione

Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati. Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:

- decidere su eventuali ricorsi;
- assegnare o annullare le eventuali schede contestate;
- proclamare gli eletti.

Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate. Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.

Art. 8Verbale delle Operazioni Elettorali

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Il verbale, tutte le schede elettorali verranno conservato presso la Sede dell'Associazione o presso struttura ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo in un contenitore chiuso e sigillato insieme a:

- l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
- le schede scrutinate ed assegnate;
- le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 9Insedimento

Il Comitato Elettorale dà notizia, mediante apposito comunicato ai Soci tramite comunicazione telematica o via internet, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali.

A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio Direttivo risulta operativo e, nella persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, indice la sua prima riunione subito dopo la proclamazione del risultato.

Solamente tra i consiglieri eletti il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il Vicepresidente, e il Segretario.

Nel caso si rendesse vacante prima dell'insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, sarà esercitato il diritto a norma dell'Art. 8 dello Statuto.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 14 ottobre 2022.

Ferrara, li 15 ottobre 2022

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

IL PRESENTE E' ULTERIORE ORIGINALE DELL'ATTO PRIVATO

L- 8 NOV. 2022

REGISTRATO A FERRARA

N° 2649 .. SERIE 3 ..

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

ESENE

Il Direttore

